

Nota 1934 del 26.10.2020

capo dip M. Bruschi

Indicazioni operative per lo svolgimento delle
attività didattiche nelle scuole del territorio
nazionale,

in materia di **Didattica digitale integrata** e di
attuazione del DPCM 19 ottobre 2020.



CCNI

Amministrazione ha avviato un confronto con le Organizzazioni sindacali, al fine di definire e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente modalità e criteri di erogazione delle **prestazioni lavorative** nella modalità a distanza, a garanzia del diritto costituzionale dell'istruzione .

DL 22/2020 art 2 (convertito dalla L 41/2020)

prevede che “in corrispondenza della **sospensione delle attività didattiche** in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, **il personale docente assicura comunque** le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici a disposizione,.

L'attivazione della DDI

- Fino al perdurare dello stato di emergenza **l'attività didattica** sarà effettuata **a distanza (DDI** in forma complementare o esclusiva) .
- Si ricorda che nulla cambia per quanto concerne la **scuola dell'infanzia e il primo ciclo** di istruzione, la cui attività è da **garantire in presenza.**

Piano scolastico DDI

- La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida DMI 89/2020 , come declinate dalle istituzioni scolastiche nel **Piano scolastico DDI** , che rappresenta lo strumento organizzativo per garantire il diritto all'istruzione

Cosa fa il Docente?

è tenuto al rispetto del proprio **orario di servizio** e all'esercizio della **professione docente**, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. Per la rilevazione delle **presenze** del personale e degli allievi è utilizzato il **registro elettronico**.

Cosa fa il Docente?

Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il **piano delle attività** deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'art 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018

Privacy

- Nell'esercizio della DDI, in materia di controllo a distanza, è assicurata la [riservatezza delle informazioni](#), dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e alla custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.
- L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie.
- Il documento congiunto MI-Garante privacy "[Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali](#)", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.

Formazione

- La prestazione di lavoro è svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e, nell'ambito della **formazione obbligatoria** in materia di sicurezza e salute dei lavoratori .

Alunni: Inclusione

- Si richiama l'esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della comunicazione “scuola famiglia”, stabilendo contatti con le famiglie, sia dal punto di vista dei device e della connettività.

Cosa fare?

- garantire la **strumentazione adeguata** agli alunni,
- verificare le necessità dei **docente a tempo determinato**, in modo da poter assolvere alla DDI attraverso lo strumento del comodato d'uso .
- il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente.
- L'Amministrazione incrementa la dotazione di strumenti tecnologici a favore del personale e degli studenti, attraverso bandi PON, in via di emanazione.

Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario

Il DL 104/2020 , art.4, c. 2, stabilisce che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il **lavoratore**, che non si trovi nella condizione di malattia certificata, **svolge la propria attività in modalità agile**”.

- Per quanto attiene lo **status** del personale collocato **in quarantena** con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA), il DL 18/2020 dispone, all'art 87, che “**il periodo trascorso in malattia o in quarantena** con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva **è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero** e non è computabile ai fini del periodo di comporta.
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, **il lavoro agile** è una delle **modalità ordinarie** di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni

INPS

evidenzia che

lo **stato di quarantena** “non configura un’incapacità temporanea al lavoro tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

INPS

Ne deriva che:

fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.

Il contesto scolastico ha una propria specificità che richiede di declinare le modalità organizzative distintamente per quanto concerne il **personale ATA** e **il personale docente**, sul quale ultimo interverrà una apposita sequenza contrattuale, ai sensi dell'art 2, DL 22/2020 al fine di assicurare la massima operatività delle istituzioni scolastiche e il più ampio assolvimento del diritto all'istruzione.

Quarantena

- la misura di **isolamento domiciliare fiduciario** (QSA) è disposto per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione dell'**ATS**, a mezzo di atto scritto.
- Il periodo di quarantena ha la durata di **dieci giorni** effettivi, dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone.

- Occorre precisare che la condizione del personale posto in **isolamento fiduciario** (QSA) non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente **contagiato da COVID-19**, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, **in nessun caso può prestare attività didattica** o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di **malattia certificata** a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.

Personale ATA

- possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in **modalità agile**.
- Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono supporto da remoto alle attività didattiche.

Personale docente e DDI

- il personale docente collocato in **isolamento fiduciario** (QSA) a seguito di formale provvedimento dell'ATS o perché a contatto con casi di bambini, alunni o studenti positivi al virus COVID-19 effettua le ordinarie prestazioni lavorative, nelle attività di **Didattica digitale integrata**, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.

Se il docente e l'intera classe sono posti in quarantena

il Ds dispone che per quella classe le attività siano svolte in **modalità di DDI**, sia per il docente sia per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena.

- I docenti non in quarantena svolgono la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.

Il docente in quarantena, pertanto,
svolgerà ordinariamente attività di
docenza in DDI a vantaggio della
classe o delle classi poste a loro
volta in quarantena.

Docente in quarantena e studenti in classe

- il docente posto in quarantena svolge l' **attività di DDI** come da orario settimanale.
- La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere garantita facendo ricorso a **personale dell'organico dell'autonomia** in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.

docenti di sostegno

Premesso che

- si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe.
- I Dirigenti scolastici, possono disporre il loro impiego in funzioni di **supporto al docente in quarantena** , a orario settimanale invariato e nelle classi di cui sono contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Scuola primaria e docente di sostegno in quarantena,

- si individua, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza.
- **Nella scuola primaria** si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, (potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe).

Scuola dell'infanzia e Docente in quarantena

- qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all'istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio,
il dirigente scolastico,
- ponendo particolare attenzione alla situazione della **scuola dell'infanzia**, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per **le ore** strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale,
fermo restando che
- in nessun caso si potrà disporre la **vigilanza** della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno.

All'alunno in quarantena

la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, **l'erogazione di attività didattiche** in modalità digitale integrata.

Cosa fa il Ds

- garanzia del **diritto allo studio**
- organizza le prestazioni rese in **DDI** tenendo conto delle attività svolte dal docente, in coerenza con la programmazione delle attività didattiche ,con gli orari delle lezioni settimanali e con gli impegni stabiliti nel piano delle attività
- Interviene al fine di offrire strumenti, motivazione, **supporto organizzativo e metodologico** ai docenti, impegnati in una nuova forma di erogazione dell'attività lavorativa.

PRESENZE

Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in QSA, la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di **registro elettronico** di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.

Grazie !

